

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 8

**Istituzione della Fondazione per la valorizzazione del Santuario delle Cappelle -
Sacro Monte di Laino Borgo.**

(BURC n. 6 del 2 aprile 2012, supplemento straordinario n. 1 del 2 aprile 2012)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni della legge regionale 30 maggio 2012, n. 20)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari e nel rispetto delle proprie competenze, promuove l'istituzione della «Fondazione Santuario delle Cappelle-Sacro Monte di Laino Borgo», di seguito denominata fondazione, persona giuridica con sede presso la casa comunale di Laino Borgo.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La fondazione ha lo scopo di promuovere la cultura del pellegrinaggio autoctono, di valorizzare i percorsi di fede lainigeni, il pregio storico, architettonico, artistico e culturale dell'unico Sacro Monte dell'Italia Meridionale.
2. La fondazione promuove con le altre istituzioni interessate l'inserimento del sito nel patrimonio UNESCO.

Art. 3

(Patrimonio della fondazione)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito:
 - a) dal contributo in denaro indicato nell'atto costitutivo e versato dai fondatori nonché da ulteriori incrementi diretti ad accrescere il patrimonio;
 - b) da conferimenti, donazioni di beni mobili e immobili, somme, contributi, eredità, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere da parte dei Fondatori, di altri enti pubblici e soggetti privati;
 - c) dai contributi versati dai fondatori;
 - d) dai proventi derivanti da qualsiasi attività svolta dalla fondazione.

Art. 4

(Costituzione e attività della fondazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale compie gli atti esecutivi necessari per concorrere alla costituzione della fondazione e per l'adesione della Regione Calabria come socio fondatore, provvedendo, previa deliberazione della Giunta regionale, alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e al versamento della somma stanziata a titolo di dotazione iniziale.
2. Alla costituzione della fondazione partecipano con la qualifica di soci fondatori:
 - a) la Regione Calabria;
 - b) il Comune di Laino Borgo;

- c) la Diocesi di Cassano allo Jonio;
 - d) il Centro Internazionale di Studi «La Gerusalemme di Laino» con sede in Laino Borgo al vico dei Vitelli;
 - e) *e, previa necessaria intesa, l'Università degli Studi della Calabria*¹.
3. La Giunta regionale accerta che lo Statuto della fondazione è conforme alle norme di legge in materia e alle finalità della presente legge.
4. Le modalità di partecipazione della Regione e degli altri soggetti pubblici e privati nel consiglio di amministrazione sono indicate nello Statuto della fondazione.

Art. 5

(Consiglio di amministrazione)

1. La Fondazione è amministrata da un consiglio d'amministrazione, secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Sono membri di diritto del consiglio d'amministrazione:
- a) il Presidente *pro-tempore* della Regione Calabria, o un suo delegato;
 - b) il Sindaco *pro-tempore* del Comune di Laino Borgo, o un suo delegato;
 - c) il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Cassano Jonio, o un suo delegato;
 - d) il Presidente *pro-tempore* del Centro internazionale di studi «La Gerusalemme di Laino», o un suo delegato;
 - e) il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Calabria, o un suo delegato.

Art. 6

(Comitato scientifico)

1. Secondo il disposto di cui al comma 5 dell'articolo 3 della [legge regionale 19 aprile 1995, n. 20](#), la programmazione delle attività della fondazione è curata da un comitato scientifico composto:
- a) dal Sindaco del Comune di Laino Borgo o un suo delegato;
 - b) dal Presidente del Centro Internazionale di studi «La Gerusalemme di Laino», con sede in Laino Borgo, o un suo delegato;
 - c) dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Calabria, o un suo delegato;
 - d) da due eminenti studiosi della materia designati dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Calabria.

Art. 7

(Rapporti istituzionali)

1. La fondazione instaura rapporti istituzionali con le amministrazioni dei sacri Monti dell'Italia settentrionale, con le fondazioni, enti ed istituzioni che perseguono analoghe finalità.

¹ L'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2012, n. 20 **sostituisce le parole** «l'Università degli Studi della Calabria» **con le parole** «e, previa necessaria intesa, l'Università degli Studi della Calabria».

Art. 7-bis²
(Norma finanziaria)

1. *Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 5.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.*
2. *La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#).*
3. *Per gli anni successivi, agli oneri a regime si provvede, nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.*

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

² **Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, l.r. 30 maggio 2012, n. 20.**